

FONDO PENSIONE APERTO CONTO PREVIDENZA

MODIFICHE REGOLAMENTARI AL FONDO PENSIONE APERTO "CONTO PREVIDENZA" IN ADEGUAMENTO AL TASSO MASSIMO DI INTERESSE GARANTIBILE VIGENTE. INFORMATIVA AGLI ADERENTI DAL 01/07/2015.

Gentili Aderenti, in adeguamento a quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, in particolare, in materia di tasso massimo di interesse garantibile (il "TMG"), si informa che, in applicazione della variazione del livello del TMG relativa al mese di marzo, **pari all'1,00%**, si modifica - **con efficacia 01 luglio 2015** - l'articolo 7, comma 5, lettera d) Comparto **Garantito** e lettera e) Comparto **Premium TFR** del Regolamento del Fondo Pensione Aperto **CONTO PREVIDENZA**. **Di conseguenza, per gli Aderenti a tali Comparti garantiti del Fondo, sui contributi versati a far data dal 01 luglio 2015 il tasso di interesse garantito è pari all'1,00% su base annua, in luogo della misura previgente rispettivamente dell'1,50% e dell'1,25%.**

MODIFICHE REGOLAMENTARI AL FONDO PENSIONE APERTO "CONTO PREVIDENZA". INFORMATIVA AGLI ADERENTI DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015.

Gentili Aderenti, si informa che - **con efficacia 1° aprile 2015** - viene modificata la formulazione del **Paragrafo 2 "Modalità di corresponsione della rendita" delle Condizioni di Assicurazione contenute nell'Allegato n. 3 del Regolamento del Fondo Pensione Aperto "Conto Previdenza", al fine di rendere evidenza, in un'ottica di maggior trasparenza, del pagamento del rateo di rendita maturato al momento del decesso dell'Assicurato.**

MODIFICHE REGOLAMENTARI AL FONDO PENSIONE APERTO "CONTO PREVIDENZA" IN ADEGUAMENTO AL TASSO MASSIMO DI INTERESSE GARANTIBILE VIGENTE. INFORMATIVA AGLI ADERENTI DAL 01/12/2014 AL 31/03/2015.

Gentili Aderenti, in adeguamento a quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, in particolare, in materia di tasso massimo di interesse garantibile (il "TMG"), si informa che, in applicazione della variazione del livello del TMG relativa al mese di agosto e vigente, pari all' 1,75%, si modifica - **con efficacia 1° dicembre 2014** l'Allegato n. 3 al Regolamento del Fondo che disciplina le "Condizioni e modalità di erogazione delle rendite". Le modifiche inerenti l'Allegato n. 3, aventi ad oggetto i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie), ai sensi di quanto disposto dalla normativa in merito vigente e dall'art. 12 del Regolamento del Fondo, non si applicano (i) ai soggetti in fase di erogazione della rendita e (ii) ai soggetti già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse (1° dicembre 2014), che esercitino il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.